



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 151 del 27/12/2021**

**Proposta n. 1931/2021**

**OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.4.2021 E CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 17.12.2021: INTESA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008**

### **LA PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- il Comune di Monticelli d'Ongina non ha completato l'adeguamento della strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 poiché non è ultimato l'iter di approvazione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) pertanto, risultano attualmente vigenti il Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con atto di Consiglio comunale n. 8 del 2.5.2013 ai sensi della L.R. n. 20/2000, successivamente variato, e il Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con atto di Giunta provinciale n. 53/1999 ai sensi della L.R. n. 47/1978, sottoposto a successive varianti;
- per quanto sopra, il Comune:
  - con atto di Giunta n. 4 del 29.1.2021, a norma dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, ha approvato il Documento preliminare che prevede una Variante al suddetto PSC finalizzata, da un lato, alla correzione di alcuni errori materiali rilevati nella zonizzazione del Piano vigente, dall'altro, alla riclassificazione di un'area da "Tessuto aperto consolidato a medio bassa densità del capoluogo" a "Tessuto consolidato a destinazione mista di tipo residenziale e produttiva dismessa o dismettibile adiacente al centro storico del capoluogo" e all'individuazione della "Zona commerciale n.1", allo scopo di consentire la riqualificazione di un'area produttiva dismessa mediante realizzazione di una nuova struttura di vendita alimentare medio-grande di tipo A) con superficie di vendita di circa 880,00 mq, oltre agli spazi deposito/tecnici, verde e parcheggi necessari;
  - ha inoltre proceduto, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/197, con deliberazione di Consiglio n. 6 del 12.2.2021, all'adozione di una variante al PRG, attualmente in itinere;
- la Provincia ha formalizzato le proprie valutazioni sul Documento preliminare alla Variante al PSC assumendo il provvedimento del presidente n. 45 del 19.4.2021, depositato il 20.4.2021 alla seduta conclusiva della Conferenza di pianificazione convocata ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000;
- il Comune di Monticelli d'Ongina ha proceduto con l'adozione della Variante al PSC con atto C.C. n. 10 del 29.4.2021 sulla quale questa Amministrazione, con provvedimento della Presidente n. 117 del 26.10.2021, ha formulato riserve;

**Preso atto che:**

- il Comune di Monticelli d'Ongina, con deliberazione di Consiglio n. 51 del 17.12.2021, si è espresso sulle riserve formulate dalla Provincia e sulle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione della Variante e ha trasmesso gli inerenti elaborati alla Provincia con nota n. 10555 del 20.12.2021 ed e-mail del 22.12.2021 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 34777 del 20.12.2021 e n. 35202 del 23.12.2021), contestualmente richiedendo l'Intesa provinciale ai sensi dell'art. 32, comma 10 della L.R. n. 20/2000;
- con nota prov.le prot. n. 35217 del 23.12.2021 è stata comunicata la decorrenza, dalla medesima data, del termine procedurale assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto, scadente quindi il 23.3.2022;

**Tenuto conto che,** per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti, nonché di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018, relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, quale è il caso della Variante al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina in argomento;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di approvazione dei piani secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti e, a norma dell'art. 5, comma 7, lett. a) della L.R. n. 20/2000, nell'ambito dell'Intesa nel caso si tratti di Piani Strutturali Comunali;
- infine l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni dei Piani con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere contestualmente all'esame dei Piani stessi;

**Dato atto che:**

- in virtù delle disposizioni di cui al comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, la Provincia esprime l'Intesa potendola subordinare all'inserimento nella Variante al PSC delle modifiche necessarie per soddisfare le riserve formulate, ove le stesse non risultino superate, ovvero per rendere la Variante controdedotta conforme agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato;
- ai sensi dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che è quindi tenuto ad approvare la Variante al PSC in conformità alla medesima, stralciando le previsioni sulle quali sia stata negata l'intesa dalla Provincia;
- inoltre, gli atti comunali con i quali la Variante al Piano viene approvata dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nella Variante stessa e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

**Acquisiti agli atti:**

- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 116194 del 26.7.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 20107 del 26.7.2021);
- il parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 15319 del 26.7.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 20566 del 29.7.2021);
- il parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene e Sanità Pubblica – dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 138712 del 3.8.2021 (pervenuta al prot. prov.le n. 21439 del 5.8.2021, in allegato alla nota comunale n. 6466 del 5.8.2021);
- il parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (pervenuto al prot. prov.le n. 21439 del 5.8.2021, in allegato alla nota comunale n. 6466 del 5.8.2021);

**Dato atto che:**

- del deposito della Variante al Piano è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) n. 137 del 12.5.2021 (parte seconda);
- durante la fase di deposito e pubblicazione della Variante al PSC adottata è pervenuta n. 1 osservazione al Comune;

**Esaminata** l'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" e, in particolare:

- il documento denominato "Allegato\_1\_Variante\_PSC\_elenco\_elaborati\_intesa" allegato n. 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente l'elenco degli elaborati sulla cui base è stata svolta l'esame istruttorio;
- il documento denominato "Allegato\_2\_Variante\_PSC\_intesa", allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante, contenente le valutazioni in merito alle controdeduzioni comunali alle riserve (sezione 1) e alle osservazioni (sezione 2) nonché la proposta conclusiva contenente le condizioni e le prescrizioni inerenti alle modifiche da introdurre obbligatoriamente nella Variante al Piano cui è subordinata l'Intesa;
- il documento denominato "Allegato\_3\_Variante\_PSC\_parere\_motivato\_VAS", allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, contenente il parere motivato positivo con prescrizioni;

**Ritenuto**, in questa sede, di condividere l'istruttoria svolta e pertanto:

- di esprimere al Comune di Monticelli d'Ongina, ai sensi dell'art. 32, comma 10 della L.R. n. 20/2000, l'Intesa in merito alla conformità della Variante al PSC in argomento agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le modifiche agli elaborati di Variante (elencati in allegato n. 1) riportate nell'allegato n. 2 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante, dando atto che i contenuti dell'Intesa hanno carattere vincolante per il Comune che, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è quindi tenuto ad approvare la Variante al PSC in conformità alla medesima;
- di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008, n. 128/2010 e n. 104/2017, parere motivato VAS positivo sulla Variante al PSC con le prescrizioni indicate nell'allegato n. 3 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- di esprimere, con riguardo al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante al PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, parere sismico favorevole;

**Dato atto che**, concluso l'iter di approvazione della Variante al PSC, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la medesima attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

**Visti** i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

**Vista** la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

## **DISPONE**

*per quanto indicato in narrativa*

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 32, comma 10 della L.R. n. 20/2000, l'Intesa al Comune di Monticelli d'Ongina in merito alla conformità della Variante al PSC (adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 29.4.2021, controdedotta con deliberazione dello stesso Consiglio n. 51 del 17.12.2021) agli strumenti della pianificazione sovracomunale, alle condizioni e con le prescrizioni inerenti alle modifiche da apportare alla Variante medesima riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato\_2\_Variante\_PSC\_intesa") che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006, come modificato dai Decreti legislativi n. 4/2008, n. 128/2010 e n. 104/2017, nonché ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato VAS positivo alla Variante al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina di cui al precedente punto 1., con le prescrizioni riportate nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 - Monticelli d'Ongina, parere motivato VAS su variante PSC"), che specificamente si approva, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico", in merito alla compatibilità delle previsioni della Variante al PSC del Comune di Monticelli d'Ongina di cui al precedente punto 1. con le condizioni di pericolosità locale, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell'allegato n. 1 (denominato "Allegato\_1\_Variante\_PSC\_elenco\_elaborati\_intesa"), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che l'Intesa espressa con il presente provvedimento ha carattere vincolante per il Comune di Monticelli d'Ongina il quale, a norma dell'art. 32, comma 11, della L.R. n. 20/2000, è tenuto ad approvare la Variante al PSC in argomento in conformità alla medesima, potendo procedere unicamente all'approvazione delle parti di Variante condivise dalla Provincia;
6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., copia del presente provvedimento al Comune di Monticelli d'Ongina;
7. di dare atto che gli atti comunali con i quali la Variante al PSC viene approvata dovranno inoltre dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nella Variante stessa e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

8. di dare atto che concluso l'iter di approvazione della Variante al PSC il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la medesima attraverso il proprio sito web a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
9. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**BARBIERI PATRIZIA**

**con firma digitale**

<b>ELABORATI VARIANTE PSC CONTRODEDOTTA</b>	
<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>SCALA</b>
<b>PIANO STRUTTURALE COMUNALE (VARIANTE)</b>	
1. Allegati cartografici 1° gruppo Vincoli;	/
2. Allegati cartografici 1° gruppo;	/
3. Allegati cartografici 2° gruppo - Vincoli;	/
4. Allegati cartografici 2° gruppo;	/
5. Relazione adeguamento riserve Provincia;	/
6. Relazione illustrativa variante PSC controdedotta;	/
7. ValSAT e sintesi adeguamento a riserve Provincia;	/
8. Dichiarazione di sintesi;	/

**Allegato 2 – Monticelli d’Ongina, Intesa su Variante PSC oggetto d’Intesa controdedotta con atto C.C. n.51/2021**

**Sezione 1 Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle riserve**

N. ID.	RISERVE PROVINCIALI (provvedimento Presidente n. 117 del 26/10/2021)	CONTRODEDUZIONI COMUNALI (atto C.C. n. 51 del 17/12/2021)	VALUTAZIONI CONCLUSIVE
<b>RISERVE DI CARATTERE GENERALE</b>			
1	Si rammenta che gli elaborati cartografici della Variante al PSC dovranno essere trasmessi a questa Amministrazione secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n. 484/2003 “Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione della L.R. 24 marzo 2000 n.20, art. A-27 e nell’elaborato “Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)”, formalizzato con D.D. n. 2172/2006, in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.	Gli elaborati cartografici definitivamente adeguati alle presenti riserve saranno trasmessi agli Uffici Provinciali dopo l’avvenuta approvazione della variante al PSC in oggetto.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l’intesa.
2	Si provveda a modificare la Zonizzazione Acustica comunale apportando eventuali modifiche necessarie conseguenti alle proposte di Variante.	Il Consiglio Comunale di Monticelli d’Ongina conferisce mandato all’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre l’adeguamento della zonizzazione acustica comunale vigente (elaborato1A) ai contenuti della presente variante.	<b>INTESA ACCORDATA con modifica</b> Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l’intesa. Considerando che gli elaborati cartografici non sono comunque stati variati si provveda ad apportare le modifiche richieste.
3	Si provveda ad allineare i contenuti delle Tavole “PSC 3.1 Territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale” e “PSC 3.7 Territorio rurale. Carta della macroclassificazione” alle modifiche apportate con la Variante al PSC in esame, appartenenti al “Secondo Gruppo”, in merito al territorio urbanizzato/urbanizzabile.	L’adeguamento degli elaborati cartografici originali avverrà ad approvazione della variante al PSC e trasmessi come previsto al precedente punto 1).	<b>INTESA ACCORDATA con modifica</b> Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l’intesa. Considerando che gli elaborati cartografici (PSC 3.1, PSC 3.7) non sono comunque stati variati si provveda ad apportare le modifiche richieste.
4	Si provveda ad allineare i contenuti della Tav. “QC 2.4 Tessuti urbani” alle modifiche apportate con la Variante al PSC in esame, in merito al territorio urbanizzato/urbanizzabile.	Vedi punto precedente.	<b>INTESA ACCORDATA con modifica</b> Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l’intesa. Considerando che gli elaborati cartografici (QC 2.4) non sono comunque stati variati si provveda ad apportare le modifiche richieste.
5	Come già evidenziato con Provvedimento del Presidente n. 45 del 19/04/2021 relativamente al DP di Variante, considerate le caratteristiche dell’area oggetto di modifica appartenente al “Primo Gruppo” (variante zonizzazione), si suggerisce di semplificare la denominazione della classificazione urbanistica attribuita con la variante all’ambito, inserendo le descrizioni specifiche nella tabella di cui all’Allegato 4 all’elaborato PSC2 “Norme tecniche”. Si chiede inoltre di riformulare il testo contenuto nella sezione “Indirizzi per il RUE” di cui all’Allegato 4, al fine di eliminare la difformità presente in merito alle modalità di attuazione degli interventi, la cui definizione viene rimandata al RUE e nello stesso tempo già definita del PSC.	Si accetta il suggerimento e pertanto la denominazione della classificazione urbanistica attribuita con la variante all’ambito indicato nella tabella di cui all’Allegato 4 all’elaborato PSC2 “Norme tecniche” viene sostituita con il presente testo: “ <i>Tessuto consolidato del Capoluogo dismesso o dismettibile. Tessuto di somogeneo costituito da tipologie residenziali estensive e edifici di tipo produttivo fatiscenti</i> ”. Inoltre, il testo contenuto nella sezione “Indirizzi per il RUE” di cui all’Allegato 4 viene così riformulato:” <b>Ristrutturazione urbanistica dell’intero comparto attraverso la sostituzione totale o parziale del patrimonio edilizio esistente. Il RUE indicherà le modalità di intervento, le densità edificabili, i parametri edilizi da rispettare, le funzioni insediabili, la dotazione degli spazi pubblici</b> ”.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l’intesa.
6	Si chiede di riformulare il testo del comma 2 del nuovo “Art. 2/bis Applicazione della Legge Regionale 24/2017”, in riferimento all’art. 4 della	Il testo del comma 2 del nuovo “Art. 2/bis Applicazione della Legge Regionale 24/2017” viene così riformulato:	<b>INTESA CONDIZIONATA</b> Preso atto della controdeduzione comunale e considerato che

	<p>L.R. 24/2004 e alla relativa circolare "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (LR n. 24/2017)", al fine di articolare e distinguere le disposizioni relative ai procedimenti di approvazione e attuazione dei piani urbanistici da quelle relative alla stipula delle convenzioni e all'attuazione degli interventi.</p>	<p>1. <i>A seguito dell'entrata in vigore della legge Regionale n. 24/2017 le funzioni dello strumento POC, indicate nel successivo articolato delle presenti norme, sono assoggettate ai condizionamenti, alle limitazioni e alle procedure indicate all'art. 4 della stessa legge.</i></p> <p>2. <i>Fermo restando il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le previsioni dei piani vigenti soggette ad intervento diretto, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/2017, possono altresì essere adottati i seguenti atti e può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali;</i></li> <li>- <i>i piani attuativi dei piani regolatori comunali vigenti, anche in variante, di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 (Disposizioni integrative in materia di controllo delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche);</i></li> <li>- <i>i Piani urbanistici attuativi (PUA), di iniziativa pubblica o privata, di cui all' articolo 31 della legge regionale n. 20 del 2000;</i></li> <li>- <i>i Programmi di riqualificazione urbana (PRU), di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana);</i></li> <li>- <i>gli atti negoziali e i procedimenti speciali di approvazione di progetti che comportano l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.</i></li> </ul> <p>3. <i>La stipula della convenzione urbanistica relativa agli strumenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 24/2017 deve avvenire entro il termine perentorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della stessa legge.</i></p> <p><i>Trascorso tale termine, i medesimi strumenti urbanistici perdono la loro efficacia.</i></p> <p><i>La convenzione deve altresì prevedere termini perentori, a pena di decadenza, per la presentazione dei titoli abilitativi richiesti, allo scopo di assicurare l'immediato avvio dell'attuazione degli interventi.</i></p>	<p>i commi 2 e 3 dell'Art.2/bis del testo controdedotto sono la mera riproposizione delle disposizioni della legge regionale, si condiziona l'intesa, secondo il "principio di non duplicazione", alla sostituzione di tale testo inserendo solo il riferimento agli specifici commi 4 e 5 dell'art. 4 della L.R. 24/2017.</p>
7	<p>In merito al nuovo comma 8 dell' Art. 30 <i>Perequazione urbanistica e Edilizia Residenziale Sociale (ERS)</i>", si evidenzia quanto segue. Premesso che risulta opportuno rivalutare il ruolo assegnato al POC in considerazione della vicina scadenza del periodo transitorio prevista dalla L.R. 24/2017, il nuovo testo non risulta pienamente conforme a quanto disposto dall'art. 78 del PTCP, ove si dispone che quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell'ambito del recupero edilizio dei tessuti storici e consolidati, disposizione presente nel Piano vigente ma stralciata e sostituita con la variante in esame; si provveda quindi a mantenere la suddetta disposizione integrandola con il nuovo testo che fa riferimento a una possibile previsione di ERS anche negli Ambiti di riqualificazione e negli edifici da riqualificare.</p>	<p>Si propone il nuovo testo del comma 8 dell' Art. 30 <i>Perequazione urbanistica e Edilizia Residenziale Sociale (ERS)</i>":</p> <p><i>8 In particolare per i centri con le caratteristiche di Monticelli il PTCP fissa, di regola, nel 25% delle nuove aree di trasformazione la percentuale minima di alloggi da destinare a edilizia residenziale sociale. Nell'ottica di una omogenea distribuzione delle diverse componenti della popolazione, quote significative di edilizia sociale dovranno essere previste nell'ambito del recupero edilizio dei tessuti storici e consolidati, tra i quali gli "Ambiti di riqualificazione" e gli "Edifici da riqualificare" di cui ai successivi artt. 31bis e 31 ter.</i></p> <p><i>Il RUE si occupa di individuare gli indirizzi finalizzati alla verifica della compatibilità tipologica, ambientale, ed economica di tale scelta in relazione alle caratteristiche dimensionali e al valore storico e architettonico dei singoli edifici oggetto degli interventi di riqualificazione.</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.</p>
8	<p>ALLEGATO 4/BIS: NORME E INDIRIZZI PER LA DICHIPLINA DEL</p>	<p>L'articolo 2 e la tabella contenuta nell'articolo 4 vengono modifi-</p>	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p>

	<p><b>COMMERCIO IN SEDE FISSA</b>          Si condivide il principio di “non duplicazione” previsto dalla normativa e la scelta di selezionare, a partire dal testo della DCR 1253/1999 s.m.i., esclusivamente i contenuti che interessano il Comune di Monticelli, tuttavia al fine di non determinare errate interpretazioni, si chiede di verificare e con maggiore fedeltà al suddetto testo normativo, i contenuti relativi alla definizione delle tipologie degli esercizi commerciali (le “sottocategorie A e B” individuate per le medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita, non trovano riscontro in successive definizioni, ma risultano chiare solo in funzione del successivo articolo relativo alla dotazione dei parcheggi).          La sottocategoria “A” di esercizio commerciale attribuita viene citata anche nella Relazione illustrativa e nel documento di ValSAT, si provveda pertanto a chiarirne la definizione e a coordinare gli elaborati.</p>	<p>cati in accoglimento di quanto richiesto come di seguito riportato:  <b>Art. 2 TIPOLOGIE I DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI</b>          1 Ai fini della presente normativa, le tipologie degli esercizi commerciali alimentari e non alimentari sono le seguenti:          - a) <i>esercizi di vicinato: quelli aventi superfici di vendita non superiore a 150 mq;</i>          - b) <i>medio-piccole strutture di vendita di tipo A costituite da esercizi commerciali con superficie di vendita da 151 fino a 400 mq.</i>          - c) <i>medio-piccole strutture di vendita di tipo B costituite da esercizi e centri commerciali alimentari e non con superficie di vendita da 401 fino a 800 mq.</i>          - d) <i>medio-grandi strutture di vendita di tipo A costituite da esercizi e centri commerciali alimentari e non, con superficie di vendita da 801 mq. Fino a 1200 mq.</i>          - e) <i>medio-grandi strutture di vendita di tipo B costituite da esercizi e centri commerciali alimentari e non, con superficie di vendita da 1201 mq fino a 1500 mq.</i>          - f) <i>grandi strutture di vendita di livello inferiore di tipo alimentare e misto, con superficie di vendita da mq. 1501 fino a 4.500 mq.</i>          - g) <i>grandi strutture di vendita di livello inferiore di tipo non alimentare con superficie di vendita da mq. 1501 fino a 10.000 mq.</i>          h) <i>grandi strutture di vendita di livello superiore alimentari e miste con oltre 4.500 mq di superficie di vendita</i>          i) <i>le grandi strutture di vendita di livello superiore non alimentari con oltre 10.000 mq di superficie di vendita.</i>  <b>Art. 4 DOTAZIONE DI PARCHEGGI PERTINENZIALI.</b>          1. Le dotazioni necessarie di parcheggi pertinenziali di uso comune (P1) sono previste nella quantità indicata nella seguente tabella, in relazione alle diverse tipologie dimensionali e merceologiche descritte al precedente articolo 2 comma 1:</p> <table border="1" data-bbox="896 885 1500 1417"> <thead> <tr> <th>TIPOLOGIA</th> <th>PARCHEGGI PRIVATI P1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esercizi di vicinato Alimentari e non alimentari, o misti</td> <td>10 mq / 30 mq SV di spazi direttamente accessibili da parte della clientela</td> </tr> <tr> <td><b>Medio piccole strutture di vendita</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medio–piccole strutture di vendita tipo A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Alimentari</td> <td>25mq / 30 mq. Sup di vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td>- Non alimentari</td> <td>25mq / 40 mq. Sup di vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td>Medio-piccole strutture di vendita tipo B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Alimentari</td> <td>25mq / 18 mq. Sup. di</td> </tr> </tbody> </table>	TIPOLOGIA	PARCHEGGI PRIVATI P1	Esercizi di vicinato Alimentari e non alimentari, o misti	10 mq / 30 mq SV di spazi direttamente accessibili da parte della clientela	<b>Medio piccole strutture di vendita</b>		Medio–piccole strutture di vendita tipo A		- Alimentari	25mq / 30 mq. Sup di vendita o frazione	- Non alimentari	25mq / 40 mq. Sup di vendita o frazione	Medio-piccole strutture di vendita tipo B		- Alimentari	25mq / 18 mq. Sup. di	<p>Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.</p>
TIPOLOGIA	PARCHEGGI PRIVATI P1																		
Esercizi di vicinato Alimentari e non alimentari, o misti	10 mq / 30 mq SV di spazi direttamente accessibili da parte della clientela																		
<b>Medio piccole strutture di vendita</b>																			
Medio–piccole strutture di vendita tipo A																			
- Alimentari	25mq / 30 mq. Sup di vendita o frazione																		
- Non alimentari	25mq / 40 mq. Sup di vendita o frazione																		
Medio-piccole strutture di vendita tipo B																			
- Alimentari	25mq / 18 mq. Sup. di																		

		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td>- Non alimentari</td> <td>25mq / 25 mq. Sup. di vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td><b>Medio-grandi strutture di vendita</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Medio-grandi strutture di vendita tipo A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Alimentari</td> <td>25mq / 13 mq. Sup. di vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td>- Non alimentari</td> <td>25mq / 20 mq. Sup. di vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td>Medio-grandi strutture di vendita tipo B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Alimentari</td> <td>25mq / 8 mq. Sup. di vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td>- Non alimentari</td> <td>25mq / 20 mq. Sup. di vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td><b>Esercizi con superficie di vendita &gt; 1500 mq.</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Alimentari</td> <td>25mq / 8 mq. Sup. di vendita o frazione</td> </tr> <tr> <td>- Non alimentari</td> <td>25mq / 16 mq. Sup. di vendita o frazione</td> </tr> </table>		vendita o frazione	- Non alimentari	25mq / 25 mq. Sup. di vendita o frazione	<b>Medio-grandi strutture di vendita</b>		Medio-grandi strutture di vendita tipo A		- Alimentari	25mq / 13 mq. Sup. di vendita o frazione	- Non alimentari	25mq / 20 mq. Sup. di vendita o frazione	Medio-grandi strutture di vendita tipo B		- Alimentari	25mq / 8 mq. Sup. di vendita o frazione	- Non alimentari	25mq / 20 mq. Sup. di vendita o frazione	<b>Esercizi con superficie di vendita &gt; 1500 mq.</b>		- Alimentari	25mq / 8 mq. Sup. di vendita o frazione	- Non alimentari	25mq / 16 mq. Sup. di vendita o frazione	
	vendita o frazione																										
- Non alimentari	25mq / 25 mq. Sup. di vendita o frazione																										
<b>Medio-grandi strutture di vendita</b>																											
Medio-grandi strutture di vendita tipo A																											
- Alimentari	25mq / 13 mq. Sup. di vendita o frazione																										
- Non alimentari	25mq / 20 mq. Sup. di vendita o frazione																										
Medio-grandi strutture di vendita tipo B																											
- Alimentari	25mq / 8 mq. Sup. di vendita o frazione																										
- Non alimentari	25mq / 20 mq. Sup. di vendita o frazione																										
<b>Esercizi con superficie di vendita &gt; 1500 mq.</b>																											
- Alimentari	25mq / 8 mq. Sup. di vendita o frazione																										
- Non alimentari	25mq / 16 mq. Sup. di vendita o frazione																										
9	<p>In riferimento alle modifiche apportate con la Variante al PSC in esame, appartenenti al "Secondo Gruppo", risulta necessario modificare gli Allegati 1 e 2 all'elaborato PSC2 Norme Tecniche e in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le schede relative agli Ambiti per i nuovi insediamenti (Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione del Capoluogo PE2 e PE3, modificando gli estratti cartografici e la Superficie territoriale indicata e aggiornando i dati contenuti nel "<i>Riepilogo Quantitativo degli ambiti di localizzazione dell'espansione del Capoluogo</i>";</li> <li>• la scheda relativa all'Ambito per i nuovi insediamenti (Ambito di potenziale riorganizzazione dei centri frazionali – PR3), modificando l'estratto cartografico e la superficie territoriale indicata e aggiornando i dati contenuti nel "<i>Riepilogo Quantitativo degli ambiti di riorganizzazione dei centri frazionali</i>";</li> <li>• la scheda relativa all'Ambito specializzato per nuove attività produttive (Ambito di potenziale localizzazione dell'espansione produttiva del Capoluogo – PP2), modificando l'estratto cartografico e la superficie territoriale indicata e aggiornando i dati contenuti nel "<i>Riepilogo Quantitativo degli ambiti di espansione produttiva del Capoluogo</i>".</li> </ul>	<p>Le schede di ambito contenute nell'elaborato PSC2 "Norme tecniche" del PSC interessate dalle modifiche al perimetro del territorio urbanizzabile oggetto della presente variante come precedentemente elencate, verranno modificate e integrate nel modo richiesto e saranno trasmesse agli Uffici Provinciali competenti contestualmente agli elaborati cartografici di cui ai precedenti punti 3 - 4.</p>	<p><b>INTESA ACCORDATA con modifica</b>  Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l'intesa. Considerando che gli elaborati cartografici (PE2, PE3, PR3 e PP2) non sono comunque stati variati si provveda ad apportare le modifiche richieste.</p>																								

10	Considerato che l'area oggetto di variante, ricade nell'Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati – n°16 – Subunità Sistema urbanizzato di Castelvetro P.no, Monticelli d'Ongina e Caorso – n°16d, si raccomanda il rispetto delle disposizioni e raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1 del PTCP, indicati nell'allegato N6 delle Norme del medesimo Piano provinciale per l'Unità di paesaggio di appartenenza.	Si fanno proprie le raccomandazioni di cui ai precedenti punti 10 e 11 invitando l'Ufficio Tecnico comunale a verificare in sede di valutazione dei progetti edilizi ricadenti nelle aree in oggetto, il rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1 del PTCP, indicati nell'allegato N6 delle Norme del medesimo Piano provinciale per l'Unità di paesaggio di appartenenza.	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Preso atto della controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.</p>
11	11 Considerato che l'area oggetto di variante, ricade nell'Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela (Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina – n°3 – 3c. Subunità della pianura delle bonifiche", si raccomanda il rispetto delle disposizioni e raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1 del PTCP, indicati nell'allegato N6 delle Norme del medesimo Piano provinciale per l'Unità di paesaggio di appartenenza.		
12	Considerato che l'elaborato denominato "Relazione tecnico descrittiva" illustra contenuti aggiuntivi, funzionali alla valutazione di sostenibilità della previsione di carattere commerciale, si valuti l'opportunità di allegarlo al documento di ValSAT dandone adeguata evidenza (tramite rimando), all'interno del testo del Rapporto Ambientale.	Si è proceduto ad allegare la "Relazione tecnico descrittiva" alla ValSAT quale allegato A)	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA con modifica</b></p> <p>Preso atto della controdeduzione comunale, si osserva che la riserva si riferiva all'elaborato "Relazione tecnico descrittiva" (file denominato "RELAZIONE_SCHEDA_D_ambito_23033021-120253") avente per oggetto il solo insediamento commerciale e non alla Relazione di Variante. Si provveda pertanto, a sostituire l'Allegato A di ValSAT.</p> <p>Considerato che, l'elaborato "Dichiarazione di sintesi", deve illustrare in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nello stesso, si osserva che suddetto documento deve essere allegato alla fase di approvazione della Variante e non alla fase di controdeduzione. Occorre pertanto che l'elaborato trasmesso, sia opportunamente verificato, adeguandone i contenuti, a seguito delle valutazioni e del Parere Motivato espresso dalla Provincia.</p>
13	Considerati i contenuti della Variante n. 3 del "Secondo Gruppo", relativa alla proposta di ampliamento del territorio urbanizzato quale tessuto di pertinenza dell'attività produttiva esistente (superficie mq. 7.200), si ritiene che la stessa non possa definirsi quale "correzione di errore materiale" e che pertanto non sia configurabile tra i casi di esclusione a ValSAT previsti dal c.5 art. 5 della L.R. 20/2000. Occorre pertanto che i contenuti del documento di ValSAT siano corretti e integrati in riferimento alla suddetta Variante, esplicitando la sostenibilità della modifica introdotta (in termini di eventuali dotazioni e forme di perequazione connesse all'ambito urbanizzabile oggetto di modifica).	La ValSAT e la Sintesi non Tecnica adottate sono state integrate in considerazione del contenuto impatto ambientale della Variante n. 3 del "Secondo Gruppo", i cui territori sono già stati sottoposti a ValSAT dal PSC vigente. Le considerazioni relative alle componenti ambientali, alla coerenza interna e al monitoraggio riguardanti la proposta di ampliamento del territorio urbanizzato quale tessuto di pertinenza dell'attività produttiva esistente, sono contenute nel testo integrato allegato.	<p style="text-align: center;"><b>INTESA ACCORDATA</b></p> <p>Preso atto della controdeduzione comunale e delle integrazioni apportate al documento di ValSAT, si accorda l'intesa.</p>

**Sezione 2** Valutazioni conclusive sulle controdeduzioni comunali alle osservazioni

N.	Prot. comunale	Sintesi del contenuto	Controdeduzione comunale	Valutazione provinciale
1	Prot. 5747 del 12/07/2021	Poiché una porzione di questa area è oggetto di edificazione in corso, autorizzata con permesso di costruire n. 3/2021 rilasciato il 30 aprile e pubblicato sull'albo pretorio on line il 1° giugno, si chiede che siano chiariti i seguenti aspetti: a) se effettivamente trattasi di realizzazione di struttura prefabbricata per il ricovero e la manovra di autovetture come da citato permesso di costruire; b) se la costruzione insiste solo sul mappale 715 o se invece riguarda anche altri mappali; c) se la destinazione di detta costruzione rimarrà tale anche dopo la conclusione dell'iter della variante.	<b>NON PERTINENTE</b> – L'osservazione in oggetto non sembra configurarsi come un contributo partecipativo al processo pianificatorio, quanto piuttosto come una richiesta di informazioni riguardanti un procedimento edilizi, i cui aspetti di dettaglio sono ininfluenti rispetto alla procedura di variante urbanistica in itinere. Tali informazioni potranno eventualmente essere richieste, qualora ne esistano i presupposti, con le procedure previste dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990.	
2		Si chiede se il sottosuolo dell'area in questione è stato oggetto di analisi volte ad accertare l'idoneità del terreno alla realizzazione della prevista struttura commerciale. Ciò anche in relazione alle notizie secondo le quali nella costruzione attualmente in corso sarebbero stati notate rimozioni e/o sostituzioni di elementi già installati.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – Si conferma che, come richiesto dalla normativa vigente, alla variante è allegata una dichiarazione del Responsabile del Procedimento nella quale si attesta che <i>"i contenuti della variante sono privi di effetti sismici, diretti o indiretti, sulla pericolosità locale del territorio o sull'esposizione al rischio sismico"</i>	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.
3		Se risulta che su porzione dell'area in questione era suo tempo era stata costruita una piscina e se accertato con quale modalità e materiali è avvenuto il riempimento della vasca dopo la dismissione dell'impianto.	<b>NON PERTINENTE</b> – L'osservazione in oggetto non sembra configurarsi come un contributo partecipativo al processo pianificatorio, quanto piuttosto come una richiesta di informazioni riguardanti un procedimento edilizio, i cui aspetti di dettaglio sono ininfluenti rispetto alla procedura di variante urbanistica in itinere. Tali informazioni potranno eventualmente essere richieste, qualora ne esistano i presupposti, con le procedure previste dall'art. 22 e seguenti della Legge 241/1990.	
4		Se, data l'esigenza di scavi e movimentazione di inerti, è già stata coinvolta l'ARPAE, sia relativamente alla variante, sia per il cantiere già in corso.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – Si conferma che l'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE) è stata coinvolta nel procedimento urbanistico fin dalle fasi iniziali, ed ha già fornito i propri contributi.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.
5		Se, sia per l'area oggetto di variante che per il cantiere in corso, sono state eseguite le rilevazioni di carattere archeologico in accordo con la competente Soprintendenza.	<b>RISCONTRO NEGATIVO</b> – In considerazione del fatto la variante non riguarda una zona agricola o inedificata, ma un'area produttiva dismessa interna al territorio urbanizzato e già edificata, non sono state ritenute necessarie rilevazioni di carattere archeologico (come peraltro risulta anche dal parere della Soprintendenza archeologica del 14/10/2021 prot. 8469). Restano comunque fermi gli obblighi previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 in caso di ritrovamenti in corso d'opera.	
6		Si chiede che siano esplicitati gli accorgimenti individuati per contenere e/o mitigare gli impatti visivi sul tessuto storico e alla tutela ambientale degli insediamenti residenziali adiacenti (come si legge nella Relazione illustrativa) vista l'ubicazione dell'area e quindi del nuovo insediamento a ridosso del centro storico.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – Si conferma che all'interno del capitolo 8 "Verifica di coerenza Interna" della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val SAT) allegata alla variante, sono stati esplicitati gli effetti ambientali sul tessuto storico e sugli insediamenti residenziali adiacenti, fornendo le opportune prescrizioni.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.
7		Si chiede se, per la ragione di cui sopra (insediamento a ridosso del centro storico), è stata coinvolta la competente	<b>RISCONTRO NEGATIVO</b> – In considerazione del fatto che sull'area non esistono vincoli riconducibili al Titolo Se-	

	soprintendenza.	condo o al Titolo Terzo del D. Lgs. 42/2004, non è stato ritenuto necessario coinvolgere la competente Soprintendenza.	
8	Poiché, come si legge nel documento "VALSAT e Sintesi non Tecnica" l'insediamento commerciale. Comporterà un incremento del traffico stimato in 350 accessi giornalieri in una zona che, a causa assenza di vento, solitamente già si caratterizza per il ristagno degli inquinanti, si chiede che siano esplicitate le misure atte a fronteggiare l'aumento dell'inquinamento atmosferico.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – Si conferma che all'interno del capitolo 8 "Verifica di coerenza Interna" della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val SAT) allegata alla variante, sono stati valutati gli effetti ambientali dovuti all'incremento di traffico ed al ristagno degli inquinanti, fornendo le opportune prescrizioni.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.
9	Ai fini della mitigazione sia dell'incremento degli inquinanti atmosferici che dell'isola di calore che saranno generati dal nuovo insediamento, si chiede che sia prevista la messa a dimora di alberi nel parcheggio della futura struttura, e di alberi e siepi lungo il perimetro dell'area oggetto della variante.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – Si conferma che all'interno del capitolo 8 "Verifica di coerenza Interna" della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val SAT) allegata alla variante, sono stati valutati gli effetti ambientali dell'isola di calore prodotta dal nuovo insediamento, e sono state previste opportune piantumazioni in quantità adeguata.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.
10	In relazione all'incremento stimato del traffico di cui sopra si chiede se è stata verificata la compatibilità dell'insediamento commerciale in prossimità dell'incrocio regolato da semaforo tra via Circonvallazione. S.P. 10 e via Martiri della Libertà, con particolare riguardo alle problematiche che potrebbero insorgere per la svolta a sinistra da e per l'insediamento commerciale.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – Si conferma che la compatibilità dell'insediamento commerciale in prossimità dell'incrocio regolato da semaforo tra via Circonvallazione, S.P. 10 e via Martiri della Libertà è già stato positivamente valutato dai competenti uffici della Provincia di Piacenza, che ha infatti rilasciato, in data 01/09/2020 il Nulla Osta prot. 11.15.79.03.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.
11	In relazione al numero stimato degli accessi giornalieri di veicoli alla struttura commerciale, si chiede quali misure di sicurezza sono previste per il transito di pedoni e ciclisti sulla pista ciclopedonale prospiciente via Circonvallazione, pista il cui utilizzo subirà continue interferenze stante il numero di accessi di veicoli di cui sopra.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – In relazione alla sicurezza per il transito di pedoni e ciclisti sulla pista ciclopedonale prospiciente via Circonvallazione si conferma l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di richiedere, in fase di definizione degli obblighi convenzionali esecutivi, opportune misure di gestione delle interferenze.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.
12	Si chiede siano esplicitate le misure di contenimento dell'inquinamento acustico che sarà conseguente all'insediamento Commerciale.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – Si conferma che all'interno del capitolo 8 "Verifica di coerenza Interna" della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val SAT) allegata alla variante, sono stati valutati gli effetti ambientali dovuti all'incremento dell'inquinamento acustico, fornendo le opportune prescrizioni.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.
13	In caso di adeguamento della rete dell'acquedotto in relazione all'aumento del fabbisogno conseguente al nuovo insediamento, si chiede se è previsto un concorso nella spesa a carico dell'attività che sarà insediata.	<b>RISCONTRO NEGATIVO</b> – In considerazione del fatto che sull'area in oggetto erano presenti e collegate al pubblico acquedotto due abitazioni con piscina ora demolite, si ritiene che l'intervento non comporterà nessun aumento del fabbisogno ma piuttosto una consistente diminuzione, non rendendo necessario alcun adeguamento della rete dell'acquedotto.	
14	Ai fini della sostenibilità ambientale si chiede che il parcheggio al servizio della struttura sia realizzato non in asfalto, ma con calcestruzzo drenante e fonoassorbente, materiale in grado di soddisfare le esigenze di drenabilità delle acque per l'invarianza idraulica, di riduzione nel rilascio al terreno di eventuali contaminati e di mitigazione dell'effetto di isola di calore.	<b>RISCONTRO POSITIVO</b> – Si conferma che all'interno del capitolo 8 "Verifica di coerenza Interna" della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val SAT) allegata alla variante, sono già stati previsti gli accorgimenti tecnici suggeriti nell'osservazione.	<b>INTESA ACCORDATA</b> Preso atto delle argomentazioni di controdeduzione comunale, si accorda l'intesa.



Il Comune di Monticelli d’Ongina, con note acquisite al Prot. prov.le n. 11646 del 11.05.2021 e n. 21439 del 05.08.2021, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al PSC, comprendenti l’elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell’espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati costitutivi del Documento Preliminare della Variante al PSC sono stati depositati presso gli enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000.

La Conferenza di Pianificazione si è svolta in tre sedute: la prima in data 11.03.2021, la seconda in data 01.04.2021 e la terza e conclusiva, in data 20.04.2021; successivamente, ai sensi dell’art. 27, comma 4 della L.R. 20/2000, il Comune di Monticelli tenendo conto dei contributi conoscitivi e delle valutazioni espresse, ha adottato la Variante al Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio Comunale n. 10 del 29.04.2021.

Gli elaborati di Variante, unitamente al relativo documento di ValSAT, che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale, e alla Sintesi non Tecnica dello stesso, sono stati depositati ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D. Lgs.152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

Successivamente, la Provincia con atto n.117 del 26.10.2021 ha espresso le proprie riserve in merito alla Variante al PSC adottata.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del PSC, entro il termine ultimo fissato nel giorno 11.07.2021, è pervenuta n. 1 osservazione, come da atto di controdeduzione n. 51 del 17.12.2021 trasmesso dal Comune (nota prot. Prov.le n. 34777 del 20.12.2021).

Il Consiglio Comunale di Monticelli ha deliberato le controdeduzioni alle riserve provinciali con atto CC. n. 51 del 17.12.2021.

Si evidenzia, in generale, che l’accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, è necessario provvedere all’aggiornamento anche del Parere Motivato, qualora già formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e dall’art. 5 della L.R. 20/2000 la Variante al Piano Strutturale Comunale di Monticelli è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione dell’Intesa sulla Variante, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell’art. 15 del predetto Decreto.

I documenti di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, “*Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale – Sintesi non Tecnica*”, sono stati costruiti sulla base dei contenuti illustrati nell’ambito dell’Allegato VI al D. Lgs.152/2006 e svolgono adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del D. Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al PSC e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall’art. 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

Nella prima fase della valutazione è stato proposto un inquadramento dello stato di fatto in relazione ai contenuti della variante. Il Comune di Monticelli ha definito lo scenario di sostenibilità della Variante, assumendo e confermando gli obiettivi definiti nel PSC vigente, articolati in funzione delle componenti ambientali.

Nella fase successiva, con la finalità di fornire una valutazione della compatibilità della previsione della Variante di Piano con gli strumenti sovraordinati, è stata sviluppata la verifica di coerenza degli obiettivi di Variante con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale vigente. Il processo si è poi concentrato sulla valutazione dei potenziali impatti derivanti dall'attuazione della Variante e sulla definizione delle misure di mitigazione e compensazione.

Infine, la valutazione è stata completata con la definizione di un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, allo scopo di minimizzare gli stessi e verificare l'eventuale necessità di aggiornare o rivedere le scelte medesime; la Variante ha confermato il sistema di monitoraggio della ValSAT del PSC vigente e il set di indicatori in esso contenuti.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al PSC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della Variante al PSC di Monticelli, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP 2007.

La metodologia proposta per la ValSAT della Variante elaborata, ha fornito elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante al PSC stesso:

- sintesi dello stato di fatto
- alternative di Piano
- verifica di conformità ai vincoli e alle prescrizioni
- verifica di coerenza con gli obiettivi di PSC
- verifica di coerenza interna
- monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni della Variante di Piano sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di Piano, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'ambiente, nell'ambito del processo di formazione della Variante, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini del rilascio dell'Intesa (ai sensi del comma 10 dell'art. 32 della L.R.20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo**  
**sulla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) di Monticelli d'Ongina**  
**relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)**  
**ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.**

nel rispetto delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni riportate nel seguito:

- risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT della Variante al PSC e delle eventuali azioni di mitigazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
- risulta necessario rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante PSC, in particolare si richiamano le valutazioni e le eventuali misure di mitigazione, relative all'impatto acustico, che si renderanno necessarie nella fase attuativa dell'insediamento di carattere commerciale;
- le valutazioni relative alla Variante al PSC oggetto del presente Parere sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione della Variante al PSC il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato alla stessa (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali siano state integrate nella Variante al PSC e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi  
informativi, assistenza agli Enti Locali**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1931/2021 del  
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti  
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI  
MONTICELLI D'ONGINA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL  
29.4.2021 E CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL  
17.12.2021: INTESA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE'  
PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E  
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008, si esprime ai sensi  
dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/12/2021

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**  
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 151 del 27/12/2021

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,  
assistenza agli Enti Locali**

**Oggetto:** VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.4.2021 E CONTRODEDOTTA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 17.12.2021: INTESA ESPRESSA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L.R. N. 20/2000, NONCHE' PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 27/12/2021

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
*Il funzionario delegato*  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale